ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
14 marzo 1997 *

Nella causa T-25/96,

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, associazione non riconosciuta di diritto tedesco, con sede in Bonn, composta dai seguenti membri:

— **Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs-KG,** società di diritto tedesco, con sede in Oberursel (Germania),

— **Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG,** società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

— **Condor Flugdienst GmbH,** società di diritto tedesco, con sede in Kelsterbach (Germania),

— **Germania Fluggesellschaft mbH,** società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

— **Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH,** società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen (Germania),

— **LTU Lufttransport Unternehmen GmbH & Co. KG,** società di diritto tedesco, con sede in Düsseldorf (Germania),

* Lingua processuale: il tedesco.

e

Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen, agente a nome proprio,

con gli avv. ti Gerrit Schohe e Philipp von Dietze, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders Jessen e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1995, C (95) 3319 def., concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie tedesche,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dai signori J. Azizi, J. D. Cooke e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Il 29 novembre 1995 la Commissione ha adottato la decisione C (95) 3319 def., concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie tedesche (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 L'art. 1 di tale decisione stabiliva che la proroga dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 delle disposizioni dell'art. 82. f della *Einkommensteuerdurchführungsverordnung* (regolamento di attuazione relativo all'imposta sul reddito, in prosieguo: la «EStDV»), che istituisce un sistema d'ammortamento straordinario a favore degli aeromobili, costituiva un aiuto statale incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE. L'art. 2 ordinava alla Repubblica federale di Germania la soppressione di tale provvedimento di aiuto a far data dal 1° gennaio 1995.

3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1996, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione controversa e la condanna della Commissione alle spese. Esse fanno valere, in particolare, che questa decisione è inficiata da vizi di motivazione ed è conseguentemente contraria all'art. 190 del Trattato.

4 Il 13 marzo 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42; in prosieguo: la «decisione 96/369»).

5 Nell'ultimo punto del preambolo di questa decisione si afferma che «va revocata la decisione [controversa] notificata alle autorità tedesche il 15 dicembre 1995, avente il medesimo oggetto, poiché la versione tedesca di tale decisione, identica nel merito alla presente, contiene numerosi errori redazionali». L'art. 5 dispone che «la decisione [controversa] è revocata». Per il resto, il dispositivo è sostanzialmente identico a quello della decisione controversa.

6 La decisione 96/369 forma parimenti oggetto di un ricorso d'annullamento, proposto dalle stesse ricorrenti il 31 maggio 1996 nella causa T-86/96.

7 Con lettera depositata in cancelleria il 9 aprile 1996, la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che non occorre più statuire sul presente ricorso. Essa fa valere che il ricorso è divenuto privo d'oggetto in quanto, dopo la sua proposizione, la decisione controversa è stata abrogata dalla decisione 96/369.

8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 1996, le ricorrenti hanno manifestato la loro opposizione alla richiesta della Commissione.

9 In via principale, esse argomentano che il ricorso non è divenuto privo di oggetto. Infatti, la decisione 96/369 non potrebbe validamente surrogarsi alla decisione controversa. Da un lato, il contenuto della decisione 96/369 sarebbe rigorosamente identico a quello della decisione controversa, con la conseguenza che essa costituirebbe solo un atto puramente confermativo di quest'ultima, come tale non produttivo di alcun effetto giuridico. Dall'altro, l'adozione della decisione 96/369 sarebbe

intesa solo ad eliminare ex post i vizi di motivazione che inficiavano la decisione controversa e costituirebbe pertanto una violazione manifesta dell'art. 190 del Trattato. Tale illegittimità comporterebbe la nullità della decisione 96/369.

10 In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale considerasse il ricorso effettivamente divenuto privo d'oggetto, le ricorrenti fanno rilevare come la stessa Commissione vi abbia dato causa, con la conseguenza che essa non potrebbe far valere il non luogo a statuire. L'istanza di non luogo a statuire mirerebbe, del resto, soltanto a menomare le possibilità di accoglimento del presente ricorso e, quindi, la tutela giurisdizionale delle ricorrenti. Esse concludono, in ogni caso, per la condanna della Commissione alle spese.

11 Il Tribunale ritiene che la lettera della Commissione in data 9 aprile 1996 solleva un incidente processuale che occorre regolare senza trattazione orale, ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.

12 Con il loro ricorso, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione controversa. Tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso, la decisione in parola è stata espressamente revocata dalla decisione 96/369. Ne consegue che la decisione controversa ha cessato di esistere.

13 Al riguardo, occorre precisare che la decisione 96/369, in quanto abroga e sostituisce la decisione controversa, non costituisce un atto puramente confermativo, bensì un atto nuovo, idoneo a produrre effetti giuridici.

14 In ordine all'argomento secondo cui la decisione 96/369 sarebbe inficiata da nullità, non spetta al Tribunale esaminare, nell'ambito del presente ricorso, i motivi relativi all'illegittimità di questa decisione che possono eventualmente essere dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso nella causa T-86/96

(v. ordinanza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-22/96, Langdon/Commissione, Racc. pag. II-1009, punto 13).

15 L'argomento secondo il quale la domanda di non luogo a statuire mirerebbe unicamente a menomare le possibilità di accoglimento del presente ricorso, e quindi la tutela giurisdizionale delle ricorrenti, va parimenti respinto.

16 È bensì vero che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, la parte ricorrente può conservare un interesse all'annullamento di un atto abrogato in corso di causa, ove l'annullamento di tale atto sia di per sé stesso idoneo a produrre conseguenze giuridiche (v. sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punti 59-62, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punti 46-48; v. anche, a contrario, ordinanza del Corte 8 marzo 1993, causa C-123/92, Lezzi Pietro/Commissione, Racc. pag. I-809, punto 8, nonché ordinanza Langdon/Commissione, citata, punti 11 e 12).

17 Infatti, in caso di annullamento di un atto, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta, a norma dell'art. 176 del Trattato, ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza importa. Tali provvedimenti non attengono alla scomparsa dell'atto in quanto tale dall'ordinamento giuridico comunitario, poiché questa è una naturale conseguenza dell'annullamento dell'atto da parte del giudice. Essi riguardano invece l'eliminazione degli effetti delle illegittimità accertate nella sentenza di annullamento. L'istituzione interessata può essere indotta, ad esempio, ad effettuare un'adeguata rettifica della situazione del ricorrente o ad evitare l'adozione di un atto identico (sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 60).

18 Sennonché, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento atto a far ritenere che, nonostante l'abrogazione della decisione controversa, esse conservino un interesse all'annullamento di tale decisione.

19 Il Tribunale ritiene pertanto che l'abrogazione della decisione controversa, ad opera della decisione 96/369, ha procurato alle ricorrenti il risultato che esse intendevano ottenere mediante il presente ricorso, vale a dire la rimozione della decisione controversa dall'ordinamento giuridico comunitario.

20 Ne consegue che il presente ricorso è divenuto privo d'oggetto e che non occorre più statuire.

21 Quanto all'argomento secondo cui la Commissione stessa avrebbe dato causa al non luogo a statuire, il Tribunale ritiene che esso riguarda la questione attinente al regolamento delle spese.

Sulle spese

22 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

23 È accertato che la decisione della Commissione 96/369, che abroga la decisione controversa precedentemente adottata, è stata emanata successivamente alla proposizione del presente ricorso. D'altra parte, emerge espressamente dall'ultimo punto del preambolo della decisione 96/369 che la Commissione ha deciso di abrogare e sostituire la decisione controversa in quanto la versione tedesca di questa decisione, identica nel merito alla decisione 96/369, conteneva numerosi errori redazionali.

24 Conseguentemente, le spese vanno poste integralmente a carico della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

così provvede:

1) Non vi è luogo a statuire.

2) La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

Lussemburgo, 14 marzo 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts